



LA COPERTURA PER I DANNI AI PAZIENTI

GLI
ASPETTI PRINCIPALI
E LE
NOVITA'
INTRODOTTE
DALLA L. 24/2017

ART. 10 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

- VIENE ESPRESSAMENTE PREVISTO CHE **LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE** DEBBANO ESSERE PROVVISI DI **COPERTURA ASSICURATIVA O DI ANALOGHE MISURE ANCHE PER I DANNI CAGIONATI DAL PERSONALE A QUALUNQUE TITOLO OPERANTE PRESSO LE STESSE**, COMPRESI COLORO CHE SVOLGANO ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE CLINICA, COMPRESA L'ATTIVITA' *INTRAMOENIA* E PER LE PRESTAZIONI SVOLTE IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SSN. TALI DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO PER GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA CHE ABBIANO AGITO NELL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE CON IL PAZIENTE;
- AL FINE DI GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'EVENTUALE AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI **ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA** CHE OPERANO NELL'AMBITO DEL **SSN** O IN **STRUTTURE PRIVATE**, VIENE INTRODOTTO L'**OBBLIGO** DI STIPULA, CON ONERI A PROPRIO CARICO, DI **UN'ADEGUATA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER COLPA GRAVE**;
- PER GLI **ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA CHE ABBIANO AGITO NELL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE CON IL PAZIENTE** RESTA IN VIGORE L'OBBLIGATORIETA' DI UNA POLIZZA A TUTELA DELLA PROPRIA RC PROFESSIONALE;

ART. 10 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

- I **REQUISITI MINIMI** DELLE COPERTURE DOVRANNO ESSERE STABILITI CON **DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, DA EMANARE ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (01/04/2017);

ART. 11 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

- LA GARANZIA ASSICURATIVA DEVE PREVEDERE UN' **OPERATIVITA' TEMPORALE** ANCHE PER GLI EVENTI ACCADUTI NEI DIECI ANNI ANTECEDENTI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO (C.D. **RETROATTIVITA' DECENNALE**);
- IN CASO DI CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE PER QUALSIASI CAUSA DEVE ESSERE PREVISTO UN **PERIODO DI ULTRATTIVITA'** DELLA COPERTURA PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRESENTATE PER LA PRIMA VOLTA ENTRO I **DIECI ANNI** SUCCESSIVI E RIFERITE A FATTI GENERATORI DELLA RESPONSABILITA' VERIFICATISI NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA POLIZZA, INCLUSO IL PERIODO DI RETROATTIVITA' DELLA STESSA;
- L'**ULTRATTIVITA'** E' **ESTESA AGLI EREDI E NON E' ASSOGGETTABILE ALLA CLAUSOLA DI DISDETTA**;

ART. 12 AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO DANNEGGIATO

- IL SOGGETTO DANNEGGIATO HA DIRITTO DI AGIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE CHE PRESTA LA COPERTURA ASSICURATIVA **ALLE STRUTTURE SANITARIE O SOCIOSANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE** E ALL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA **CHE SVOLGA LA PROPRIA ATTIVITA' AL DI FUORI DELLE STRUTTURE O ALL'INTERNO DELLE STESSE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE OVVERO CHE SI AVVALGA DELLE STESSE NELL'ADEMPIMENTO DELLA PROPRIA OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE ASSUNTA CON IL PAZIENTE;**
- TALE DIRITTO **NON** PUO' DUNQUE ESSERE ESERCITATO NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA O SOCIOSANITARIA CHE SVOLGA LA PROPRIA ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL SSN;
- NEL GIUDIZIO PROMOSSO CONTRO L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE DELLA STRUTTURA O DELLE'SERCENTE LA PROFESSIONE, NEI TERMINI SOPRA INDICATI, GLI STESSI SONO LITICONSORTE NECESSARI;
- L'AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE E' SOGGETTA AL TERMINE DI PRESCRIZIONE PARI A QUELLO DELL'AZIONE DI RIVALSA VERSO LA STRUTTURA SANITARIA O SOCIOSANITARIA PUBBLICA O PRIVATA O L'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA;

ART. 14 FONDO DI GARANZIA PER I DANNI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' SANITARIA

- E' ISTITUITO, NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE, IL **FONDO DI GARANZIA PER I DANNI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' SANITARIA**;
- IL FONDO DI GARANZIA E' **ALIMENTATO DAL VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO DALLE IMPRESE** AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PER I DANNI CAUSATI DA RESPONSABILITA' SANITARIA;
- CON REGOLAMENTO ADOTTATO CON **DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE**, DA EMANARE ENTRO **CENTOVENTI GIORNI** DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, SENTITE LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E LE RAPPRESENTANZE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE SONO DEFINITI I VARI **REQUISITI CHE IL FONDO DOVRA' AVERE**;
- IL FONDO DI GARANZIA CONCORRE AL RISARCIMENTO DEL DANNO **NEI LIMITI DELLE EFFETTIVE DISPONIBILITA' FINANZIARIE**;

ART. 14 FONDO DI GARANZIA PER I DANNI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' SANITARIA

- IL FONDO DI GARANZIA RISARCISCE I **DANNI CAGIONATI DA RESPONSABILITA' SANITARIA** NEI SEGUENTI CASI:
 - a. Danno di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria;
 - b. In caso di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa della compagnia all'atto del sinistro;
 - c. Copertura annullata per recesso della Compagnia ovvero inesistenza o cancellazione della stessa dall'albo;

- LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO AI SINISTRI DENUNCIATI PER LA PRIMA VOLTA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE;



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

